

N. 01382/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00016/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2007, proposto da:  
RONCHI ANGELO e MIGLIANO ISABELLA, rappresentati e difesi  
dagli avv.ti Antonio Romano, Michele Romano e Pietro Romano, con  
domicilio ex lege (art. 25, lett. a) c.p.a.) presso la Segreteria di questo  
Tribunale in Milano, Via Corridoni n. 39;

**contro**

COMUNE DI ARCONATE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato  
e difeso dall'avv. Marco Pietro Locati, con domicilio eletto presso lo  
studio di quest'ultimo in Milano, Via dei Pellegrini n. 24;

**nei confronti di**

BARBARA MICHELE e GARAVAGLIA BARBARA, rappresentati e  
difesi dall'avv. Giuseppe Rossini, con domicilio ex lege (art. 25, lett.a),  
c.p.a.) presso la Segreteria di questo Tribunale in Milano, Via Corridoni  
n. 39;

**per l'annullamento**

del provvedimento tacito del Comune di Arconate e comunque degli effetti relativi al silenzio assenso con il quale è stata assentita la DIA n. 16/2006 dl 15 marzo 2006, depositata dai signori Barbara Michele e Garavaglia Barbara per il recupero ai fini abitativi di un sottotetto sito in Arconate, Via delle Fiandre n. 39.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Arconate e dei sigg.ri Barbara Michele e Garavaglia Barbara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono proprietari di una villetta a schiera situata nel territorio del Comune di Arconate.
2. Con il presente ricorso impugnano la DIA n. 16/2006, presentata in data 15 marzo 2006 presso il predetto Comune dai controinteressati sig.ri Michele Barbara e Barbara Garavaglia, avente ad oggetto il recupero del sottotetto da eseguirsi su un immobile contiguo a quello di loro proprietà.
3. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al gravame, il Comune di Arconate ed i controinteressati.
4. In prossimità dell'udienza di discussione del merito, i ricorrenti ed il Comune di Arconate hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
5. Tenutasi la pubblica udienza in data 3 aprile 2013 la causa è stata

trattenuta in decisione.

6. Prima di passare all'esame dei motivi di merito, il Collegio deve osservare che, con il presente ricorso, è stata proposta, innanzitutto, un'azione impugnatoria ai sensi dell'art. 29 c.p.a., avente direttamente ad oggetto il "provvedimento tacito del Comune di Arconate e comunque gli effetti relativi al silenzio assenso..." formatisi sulla d.i.a. n. 16/2006 presentata dai controinteressati; ed in secondo luogo, un'azione di adempimento, con la quale viene chiesto a questo giudice di imporre all'Amministrazione di adottare tutti i provvedimenti necessari al soddisfacimento dell'interesse della parte.

7. Ciò premesso va rilevato che deve porsi d'ufficio la questione circa l'ammissibilità di tali azioni, considerato che, in base all'art. 19, comma 6 ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 6, del d.l.13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, la denuncia di inizio attività non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile, potendo gli interessati sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione sul silenzio.

8. Il Collegio, in aderenza alla giurisprudenza formatasi in materia, ritiene che la succitata norma, disciplinando una condizione dell'azione, non abbia natura processuale e, per tale ragione, non sia immediatamente applicabile ai giudizi in corso (cfr. TAR Campania Napoli, sez. IV, 6 marzo 2013 n. 1247). In ogni caso, anche a prescindere da questa considerazione, deve ritenersi, conformemente ad un indirizzo seguito dalla Sezione, che la norma sopravvenuta non possa comunque applicarsi ai giudizi in corso per ragioni di carattere pratico, dovute all'incertezza normativa e giurisprudenziale che regnava prima del suo intervento ed alla considerazione che tale incertezza non può andare a

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013  
con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Concetta Plantamura, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)